

**MODALITA' PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO ALLE PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA' E CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI SPECIFICI PER GLI ANNI 2000 E 2001**

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 39, comma 2, lettere *l-bis*) e *l-ter*), introdotte dall'art. 1 della legge 21 maggio 1998, n. 162

*Finalità*

La Regione Lazio, al fine di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita non superabili mediante ausili tecnici e, allo scopo di garantire il mantenimento nell'ambiente familiare e l'integrazione sociale, promuove la programmazione e l'attuazione delle seguenti iniziative previste dalla legge n. 162/98, integrative degli interventi già realizzati dagli enti locali:

1. la programmazione e l'attuazione di interventi di sostegno alla persona e familiare attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
2. l'avvio di programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati per i soggetti in situazione di gravità, come definita dall'art. 3 - comma 3° - della legge 104/92, che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
3. il rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati con gli Enti Locali competenti;
4. l'organizzazione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza e centri diurni socio-riabilitativi, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8 - comma 1, lettera *i*) - e 10 - comma 1 - della legge 104/92, riservati all'accoglienza dei disabili gravi, da programmare e gestire in stretta collaborazione con le A.S.L. di competenza previa sottoscrizione di appositi formali accordi.

Per una corretta applicazione della legge 162/98, al fine di destinare correttamente i fondi, si ritiene necessario evidenziare che:

- gli interventi previsti sono rivolti esclusivamente alle persone disabili che vivono in situazione di particolare gravità;
- la condizione di disabilità grave è delimitata in maniera precisa dall'art. 3, comma 3°, della legge 104/92 che recita: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.", e pertanto deve essere accertata e certificata dalle Commissioni mediche integrate indicate nell'art. 4 della Legge 104/92.